



Scheda

stato marzo 2017

Registro svizzero delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (SwissPRTR)

SwissPRTR è il registro pubblico svizzero delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti. Fornisce informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti specifiche nell'aria, nell'acqua e nel terreno come pure sui trasferimenti di rifiuti e sostanze inquinanti nelle acque di scarico. In tal modo, SwissPRTR informa la popolazione in merito alla situazione ambientale e contribuisce alla riduzione dell'inquinamento ambientale in Svizzera.

L'ordinanza del 15 dicembre 2006 concernente il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico (**OPRTR**) costituisce la **base giuridica** di SwissPRTR.

SwissPRTR e VeVA-online: differenze e utilizzo adeguato nel quadro della procedura di notifica SwissPRTR

Le aziende con impianti di cui all'allegato 1 OPRTR sono tenute a notificare nel SwissPRTR i rifiuti speciali che superano le due tonnellate l'anno. Per fare ciò è possibile importare direttamente i rifiuti speciali dalla banca dati VeVA-online. Questa banca dati consente inoltre alle aziende e ai Cantoni di verificare la plausibilità delle quantità di rifiuti speciali notificate in SwissPRTR. VeVA-online e SwissPRTR non sono tuttavia due sistemi ridondanti in quanto i loro scopi e contenuti sono molto diversi. Le differenze sono presentate in modo sistematico nella presente scheda. Inoltre vengono spiegate le possibilità di un utilizzo adeguato di VeVA-online nel quadro della procedura di notifica PRTR.

1 Differenze fondamentali tra VeVA-online e SwissPRTR

VeVA-online https://www.veva-online.admin.ch	PRTR (Rifiuti speciali) http://www.swissprtr.admin.ch/
<ul style="list-style-type: none">• I dati sono confidenziali	<ul style="list-style-type: none">• L'accento è posto sull'accesso pubblico alle informazioni
<ul style="list-style-type: none">• L'obbligo di notifica sussiste per l'azienda che riceve i rifiuti speciali (impresa di smaltimento)	<ul style="list-style-type: none">• L'obbligo di notifica sussiste per l'azienda che genera i rifiuti speciali

<ul style="list-style-type: none"> L'accento è posto sulla completezza della documentazione 	<ul style="list-style-type: none"> L'obbligo di notifica è impostato in modo da considerare le principali sorgenti puntiformi (solo > 2 t, solo rifiuti speciali da impianti soggetti all'obbligo di notifica PRTR)
<ul style="list-style-type: none"> Identificazione dettagliata dei rifiuti speciali 	<ul style="list-style-type: none"> Sola indicazione della quantità complessiva di rifiuti speciali
<ul style="list-style-type: none"> Nessuna definizione di una soglia di notifica 	<ul style="list-style-type: none"> Definizione di una soglia di notifica a due livelli: primo livello: azienda (all. 1 OPRTR) e secondo livello: quantità di rifiuti speciali (art. 4 lett. b OPRTR)

Conclusioni:

- esistono differenze importanti per quanto riguarda l'obiettivo, lo scopo, il genere e la provenienza dei dati;
- in base a queste differenze, nelle banche dati sono sovente inserite quantità complessive di rifiuti speciali nettamente divergenti;
- sinergie: definizioni dei rifiuti speciali e loro ripartizione (valorizzazione / smaltimento) riprese da VeVA-online; possibilità di ripresa dei dati; verifica congiunta.

2 Utilizzare VeVA-online per la notifica SwissPRTR (azienda)

Raccomandazione: utilizzare la funzione di importazione nel software PRTR

Primo passo: se l'azienda non dispone ancora di un accesso a VEVA-online, è possibile richiederlo gratuitamente. A tale scopo occorre un numero d'esercizio assegnato dal servizio cantonale competente. Per ottenere tale numero, vanno indicati a detto servizio, preferibilmente per e-mail o fax, l'indirizzo completo dell'azienda, il numero di telefono, l'indirizzo e-mail e il nome della persona di contatto responsabile. Informazioni supplementari e un elenco dei punti di contatto dei Cantoni sono disponibili al seguente indirizzo:

<https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/info-specialisti/politica-dei-rifiuti-e-provvedimenti/aiuto-all'esecuzione-sul-traffico-di-rifiuti-speciali-e-di-altri/obblighi-dei-detentori-per-la-consegna-dei-rifiuti/obblighi-delle-aziende-fornitrici/rilascio-di-un-numero-desercizio-da-parte-del-cantone.html>

Secondo passo: importare i dati. Per registrare il trasferimento dei rifiuti in SwissPRTR cliccare su «Avvia importazione OTRif» invece che su «Nuova voce». Accedere in seguito con i dati di login (numero d'esercizio, password OTRif).

Terzo passo: controllare i dati e, se auspicato, cancellare i rifiuti speciali non soggetti all'obbligo di notifica PRTR. Oltre alle fonti interne, l'azienda fornitrice dispone di una possibilità di consultazione in VeVA-online per la verifica dei dati: questa funzione consente di visualizzare in forma riassuntiva anche dettagli (p. es. il tipo dei rifiuti speciali) che non appaiono in SwissPRTR. La soglia di notifica complessiva è pari a 2 tonnellate di rifiuti speciali (art. 4 lett. b

OPRTR). Sono soggetti all'obbligo di notifica solo i rifiuti speciali in relazione con l'attività dell'azienda (impianto; all. 1 OPRTR). Al punto 3 sono riportati due esempi che illustrano questa differenziazione. La mancata ripresa dei rifiuti speciali in SwissPRTR deve poter essere documentata su richiesta. L'inserimento di una relativa nota nella notifica semplifica il controllo dei dati ed è quindi fortemente raccomandato. Su base volontaria, l'importazione OTRif può però essere effettuata senza modifiche, ossia includendo anche i rifiuti speciali non necessariamente soggetti all'obbligo di notifica. Per molte aziende, le quantità di rifiuti speciali indicate in VeVA-online coincidono con quelle soggette a notifica inserite in SwissPRTR. Un vantaggio supplementare dell'importazione diretta dei dati da VeVA-online in SwissPRTR è che le categorie «Valorizzazione» e «Smaltimento» sono attribuite automaticamente.

3 Utilizzare VeVA-online per il controllo dei dati (Cantoni e aziende)

Dal confronto tra SwissPRTR e VeVA-online si evince che sussistono differenze sostanziali fra lo scopo e il contenuto di queste due banche dati. VeVA-online, in particolare, registra anche i rifiuti speciali da impianti e processi che in linea di principio non sono soggetti a notifica in PRTR (p. es. lampade, pile, rifiuti provenienti da ospedali o garage). Per tale ragione, le quantità complessive di rifiuti speciali indicate in VeVA-online e in SwissPRTR possono divergere di molto. Da un confronto a livello di singole aziende con obbligo di notifica SwissPRTR non si evidenziano numerose di queste differenze sostanziali e, in parte, specifiche a interi settori d'attività. Questi scostamenti relativi all'obbligo di notifica fra VeVA-online e SwissPRTR sono quindi di regola sensibilmente più ridotti o assenti a livello di singole aziende soggette all'obbligo di notifica. Le ragioni possono essere diverse:

Caso 1: l'azienda notifica una quantità notevolmente inferiore in SwissPRTR rispetto a VeVA-online

Tre sono le spiegazioni possibili:

Spiegazione 1: omissione giustificata dei rifiuti speciali che non sono in relazione diretta con l'attività dell'azienda soggetta all'obbligo di notifica (impianto; all. 1 OPRTR).

Esempio 1:

Nel quadro della trasformazione di uno stabile adibito a uffici si procede a un risanamento dell'amianto. I rifiuti e i rifiuti speciali che ne derivano non sono in relazione diretta con l'impianto di produzione e non sono quindi soggetti all'obbligo di notifica.

Esempio 2:

Nel quadro della convalida dei dati da parte del Cantone si constata che la quantità di rifiuti speciali che l'azienda ha notificato in SwissPRTR è inferiore di circa il 40 per cento rispetto a quella in VeVA-online. Un'analisi più precisa dei dati OTRif indica che questa divergenza può essere spiegata in larga misura dal fatto che tali dati includono anche i fanghi dei pozzetti stradali, le pile e i tubi fluorescenti non in relazione diretta con l'attività dell'azienda soggetta all'obbligo di notifica PRTR. L'insicurezza rimanente del 6 per cento è accettabile.

Spiegazione 2: notifica incompleta dell'azienda soggetta all'obbligo di notifica PRTR

Le registrazioni interne dell'azienda soggetta all'obbligo di notifica PRTR sono incomplete. Il Cantone rifiuta la notifica. L'azienda riprende la quantità dichiarata in VeVA-online o corregge la notifica in un'altra maniera verificabile.

Spiegazione 3: notifiche scorrette da parte dell'impresa di smaltimento

In linea di principio è anche possibile che la notifica OTRif sia scorretta. L'esperienza dimostra tuttavia che le informazioni contenute in VeVA-online sono molto attendibili. Ciò è prevedibile dato che l'obiettivo centrale di questa banca dati è una registrazione ineccepibile di tutti i movimenti dei rifiuti speciali. L'inserimento di quantità corrette al momento della consegna è inoltre nell'interesse sia dell'azienda che genera i rifiuti speciali (soggetta all'obbligo di notifica PRTR) sia dell'impresa di smaltimento (soggetta all'obbligo di notifica OTRif) in quanto dette indicazioni sono connesse a impegni finanziari. Occorre comunque considerare che, a causa del termine di notifica per i rifiuti speciali secondo l'OTRif (entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre), l'importazione dei dati da VeVA-online in SwissPRTR nei primi due mesi dell'anno può a determinate condizioni risultare ancora incompleta. Tuttavia, eventuali nuovi chiarimenti in merito alle divergenze non dovrebbero ritardare la notifica in SwissPRTR. La responsabilità per la completezza e la tracciabilità della notifica in SwissPRTR spetta all'azienda che genera i rifiuti speciali (soggetta all'obbligo di notifica PRTR).

Caso 2: l'azienda notifica una quantità notevolmente superiore in SwissPRTR rispetto a VeVA-online

Ciò lascia supporre una statistica scorretta presso l'azienda che genera i rifiuti speciali oppure una notifica errata da parte dell'impresa di smaltimento. La constatazione di tale divergenza può essere utilizzata come spunto per individuare errori nella procedura di notifica presso chi genera i rifiuti o chi li smaltisce. Nell'ambito di un'analisi occorre tenere conto del fatto che VeVA-online registra solo i trasferimenti a partire dall'areale dell'azienda. Uno spostamento all'interno dell'areale non genera alcuna notifica OTRif e non sussiste nemmeno alcun obbligo di notifica PRTR; il trattamento dei rifiuti speciali nello stesso areale potrebbe eventualmente determinare un'interpretazione errata.

Quali scostamenti sono significativi?

La valutazione di questa domanda rimane di competenza dei Cantoni che verificano la tracciabilità delle notifiche. Occorre tuttavia tenere conto degli obiettivi differenti delle due banche dati: SwissPRTR pone l'accento sulla responsabilità autonoma dell'azienda soggetta all'obbligo PRTR nel rendere pubblica la quantità complessiva di rifiuti speciali. Al contrario, VeVA-online è confidenziale e punta a un elevato grado di dettaglio dei dati e alla completezza delle notifiche delle imprese di smaltimento. Rispetto ad altri metodi di rilevamento occorre tenere conto per lo meno della proporzionalità nell'ambito dell'interpretazione delle divergenze. Di conseguenza, scostamenti per esempio del 10 per cento possono essere considerati tollerabili.

Abbreviazioni:

- OPRTR Ordinanza del 15 dicembre 2006 concernente il registro delle emissioni di sostanze inquinanti e dei trasferimenti di rifiuti e di sostanze inquinanti nelle acque di scarico (RS 814.017)
- OTRif Ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti (RS 814.610)